Rottamazione ruoli: entro il 30 aprile la domanda di riammissione

L’art. 3-*bis* del DL 202/2024, conv. L. 15/2025, ha previsto una riammissione alla rottamazione dei ruoli *ex* L. 197/2022, riservata ai soggetti che avevano presentato la domanda entro il **30 giugno 2023** e che, al 31 dicembre 2024, sono decaduti per irregolarità nel pagamento delle rate.
Non sono pertanto riammessi i debitori che hanno **pagato puntualmente le rate**, per i quali rimane l’obbligo di pagare le rate stesse come da piano originario.

Tale rottamazione riguardava i carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 e comportava lo stralcio di interessi (sia quelli **compresi nei carichi** sia quelli di mora), aggi e sanzioni.

Per quanto riguarda la procedura, bisogna tenere a mente i seguenti termini:

- entro il 30 aprile occorre trasmettere la domanda;
- entro il 30 giugno ci sarà la **liquidazione d’ufficio** degli importi da pagare;
- il 31 luglio scade il termine di pagamento della prima rata o della totalità delle somme.

Le successive rate scadono il 30 novembre 2025, poi il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027 (art. 3-*bis* comma 2 del DL 202/2024).
Onde mantenere i benefici della rottamazione occorre il **tempestivo e integrale pagamento** della totalità degli importi dovuti o di tutte le rate.

Tuttavia, il tardivo versamento delle rate, contenuto nei 5 giorni, non ha effetti pregiudizievoli.

Il debitore, accedendo nell'area riservata del sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, può verificare quali sono i carichi che possono beneficiare della riammissione. Il servizio propone in automatico solo le cartelle di pagamento, gli accertamenti esecutivi e gli avvisi relativi ai debiti già oggetto dell'originaria domanda di rottamazione, per i quali ricorrono i **presupposti per la riammissione** (non trattandosi di una nuova rottamazione, non è possibile aggiungere carichi non compresi nelle originarie domande).

La trasmissione può avvenire solo in via telematica, utilizzando l'applicativo presente sul sito dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, fruibile anche da coloro i quali non sono in possesso della c.d. "**identità digitale**" attraverso l'area pubblica.

Gli intermediari abilitati possono presentare domanda dall'area riservata "EquiPro" con le credenziali Entratel.

È possibile specificare se si trasmette la domanda in qualità di titolare/rappresentante legale/tutore/curatore/erede, nonché in qualità di obbligato solidale o comunque di soggetto **tenuto a trasmettere la domanda** in virtù di una riorganizzazione aziendale.

Se si vuole inserire nella richiesta di riammissione tutti i documenti inclusi nelle precedenti domande di rottamazione basta cliccare sulla voce "Seleziona tutti".

In alternativa, è possibile selezionare il **numero di documento** e scegliere nella "maschera" proposta di includerlo interamente o per singolo carico.

Opportuno lo spacchettamento delle domande

Sembra possibile non solo la scelta di quali cartelle di pagamento/avvisi di accertamento/avvisi di addebito contenuti nella singola domanda di rottamazione **includere nella riammissione**, ma anche la scelta di quali debiti, contenuti

nel singolo carico, riammettere.

Si pensi alla cartella di pagamento che portava a riscossione diversi ruoli, ad esempio su due annualità IVA.

Così facendo, il debitore può, ad esempio, rottamare un carico e continuare o iniziare il contenzioso con riferimento a un altro. Si pensi alla situazione in cui, per alcuni carichi, si ritenga **maturata la prescrizione** e per questa ragione sia opportuno il ricorso contro l'intimazione ad adempiere nel frattempo notificata.

Il debitore può anche avere interesse a presentare diverse domande: per ciascuna verrà notificata una distinta liquidazione con **annesso piano di dilazione** (pare che il sistema di trasmissione consenta questa possibilità).

Ove il debitore non avesse i fondi per onorare tutte le rate, l'inadempienza non comprometterebbe gli interi carichi oggetto di riammissione, ma solo i carichi inerenti alla domanda la cui rata non è stata pagata.

(MF/ms)